

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4393

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIARETTA, POLIDORO, VERALDI,
ERROI, ANDREOLLI, VEGAS, NAPOLI Roberto, MUNDI, DI
BENEDETTO e CRESCENZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1999

—————

Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli
elettori affetti da gravi infermità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedono, al secondo comma, che gli elettori ciechi, o amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitino il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune. L'articolo 41 citato prevede, inoltre, che i predefetti invalidi esibiscano eventualmente il certificato medico loro rilasciato da specifici organi sanitari ed attestante l'infermità da cui sono affetti.

Questo procedimento appare anacronistico, complicato e tale da limitare gravemente la scelta - da parte dell'elettore invalido - del soggetto che deve sostituirlo nella manifestazione del voto. Anche la disciplina della certificazione medica si risolve in una inutile e spesso defatigante acquisizione di attestati sanitari da parte dell'elettore, laddove - trattandosi di infermità fisiche e menomazioni irreversibili - sarebbe sufficiente una semplice annotazione sulla carta di identità.

Il presente disegno di legge mira ad eliminare tali anomalie:

a) restituendo libertà di scelta all'elettore invalido in ordine alle persone che lo aiutano ad esercitare il diritto elettorale, e prevedendo che l'accompagnatore sia un altro elettore iscritto in un qualunque Comune della Repubblica;

b) stabilendo che l'infermità fisica sia annotata sulla carta di identità con apposita indicazione, eliminandosi così il ricorso, di volta in volta, a certificazioni mediche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «nel Comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un qualsiasi Comune della Repubblica».

2. Al quinto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e al quinto comma dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi della carta di identità contenente l'annotazione dell'invalidità».

3. All'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati.

4. All'articolo 55 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il sesto comma è abrogato.

Art. 2.

1. A partire dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

i comuni provvedono al rilascio di nuove carte di identità agli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, con l'annotazione in apposito spazio della invalidità ai fini elettorali.